



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

n. 46 del 10/11/2014	Oggetto: Approvazione del Regolamento per il Rilascio delle licenze di trasporto di cose in conto proprio.
-----------------------------	---

L'anno **duemilaquattordici (2014)** addì **dieci (10)** del mese di **novembre** con inizio alle ore **12.05** in Vibo Valentia nella Sala Consiliare della sede provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale di Vibo Valentia si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello nominativo i Sigg Consiglieri:

Componenti		Presenti	Assenti
1)	Niglia Andrea - Presidente	x	
2)	Barbalace Franco		x
3)	Bretti Antonio		x
4)	Curello Leoluca	x	
5)	Fera Pasquale	x	
6)	Galati Francesco	x	
7)	Macrì Giovanni	x	
8)	Mangiardi Carmine	x	
9)	Papillo Vitaliano		x
10)	Romano Ovidio	x	
11)	Scaturchio Raffaele		x
TOTALE		7	4

Presenti **7** su **11** componenti il Consiglio provinciale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, **dr. Cesare Pelaia**.

Assume la Presidenza il **Presidente Andrea NIGLIA** il quale, constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta.

Il Presidente incarica il Dirigente di Settore Consoli a relazionare sulla proposta di Regolamento.

Il Presidente visto che nessuno chiede la parola, sottopone l'argomento a votazione palese per alzata di mano e questo viene approvato all'unanimità.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, pone a votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata esecutività della delibera e questa viene approvata all'unanimità

Il Consiglio Provinciale

Visti:

l'art. 85 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 stabilisce che le province quali enti di area vasta esercitino, tra l'altro, le funzioni fondamentali sulla pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in attuazione al disposto dell'art. 105, co. 3 lett. f) con il quale la competenza in materia di rilascio di licenze in conto proprio è attribuita alla Provincia;

l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 recante: "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, co. 3 del D.Lgs n. 112/1998";

la legge 6 giugno 1974, n. 298 : "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" e ss.mm.e ii.;

il D.P.R. n. 783 del 1977: "Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298 e ss.mm.eii., concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

il D.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada);

il D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione del NCdS e ss.mm. e ii.)

il principio di autonomia organizzativa e regolamentare previsto all'art. 3 comma 4 del TUELL (D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti di cui alla lettera l) del comma 3 dell'art. 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

Premesso che:

l'esercizio del trasporto di merci in conto proprio è subordinato al rilascio di apposita licenza rilasciata dalla Provincia alle persone fisiche, giuridiche, agli enti privati e pubblici ivi residenti, ovvero aventi la sede unica o la sede principale nell'ambito del territorio di propria competenza;

si rende necessario esercitare adeguatamente tali competenze, nonché definire criteri tecnici e procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa;

Considerato che il Regolamento si propone come strumento di particolare rilevanza per la realizzazione delle condizioni operative occorrenti ai fini della certezza, della trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente e della coerenza dei procedimenti medesimi ;

Attesa la costante evoluzione normativa che impone all'Ente l'adeguamento delle procedure da applicare;

Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.E.L.L. n. 267/2000;

Visti:

il TUEL 267/2000

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

l'art. 85 della legge n. 56 del 7 aprile 2014

lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il risultato riportato in narrativa;

DELIBERA

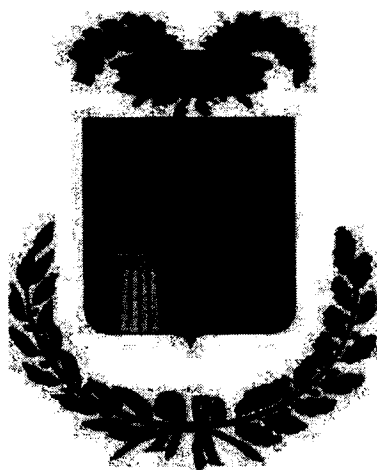
di approvare, siccome in effetti approva, il regolamento per il rilascio delle licenze di trasporto in conto proprio nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento sostituisce qualsiasi altra precedente norma regolamentare in materia;

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.E.L.L.;

di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online della Provincia di Vibo Valentia e di trasmetterne copia agli uffici Motorizzazione Civile.

Provincia di Vibo Valentia



Regolamento per il rilascio delle licenze di trasporto di cose in conto proprio

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.....del Entrato in vigore il.....

INDICE

ART. 1 Oggetto del Regolamento	_____
ART. 2 Funzioni	_____
ART. 3 Definizione	_____
ART. 4 Esenzioni	_____
ART. 5 Rilascio della licenza	_____
ART. 6 Modalità di presentazione della domanda	_____
ART. 7 Richiesta di duplicato	_____
ART. 8 Richiesta di annullamento della licenza o di cancellazione dall'Elenco	_____
ART. 9 Dati economici	_____
ART. 10 Licenza provvisoria	_____
ART. 11 Termini di conclusione del procedimento	_____
ART. 12 Sospensione della licenza	_____
ART. 13 Decadenza della licenza	_____
ART. 14 Verifiche	_____
ART. 15 Revoca	_____
ART. 16 Sanzioni pecuniarie	_____
ART. 17 Accesso agli sportelli	_____
ART. 18 ricorsi	_____
ART. 19 Fonti normative	_____
ART. 20 Norme di rinvio	_____
ART. 21 Entrata in vigore ed efficacia	_____



ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle licenze per il trasporto di cose in conto proprio, nonché la tenuta del relativo Elenco provinciale delle imprese che esercitano l'attività di cui alla L. n. 298/1974 artt. 30 e ss mm e ii., in attuazione al disposto dell'articolo 105, co. 3 lett. f) del D.lgs. del 31/03/1998 n. 112 e dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali (G.U. n. 71 del 25/03/2002), recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 succitato.

ART.2 FUNZIONI

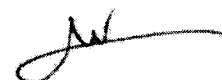
1. Sono disciplinate le seguenti funzioni :

- ricezione e istruzione istanze;
- effettuazione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari al mantenimento delle singole licenze e dell'iscrizione nell'Elenco provinciale;
- adozione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca delle licenze ed eventuale cancellazione delle imprese dall'Elenco provinciale;
- applicazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie;
- gestione dell'Elenco provinciale anche tramite le procedure di registrazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

ART.3 DEFINIZIONE

1. Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito, per esigenze proprie, da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura e necessità di apposita licenza che viene rilasciata dalla Provincia quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

- il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente, ma sia complementare o accessorio nel quadro dell'attività principale svolta dall'impresa. Perché l'attività possa considerarsi complementare e accessoria è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - le cose trasportate devono essere per le loro caratteristiche merceologiche attinenti all'attività principale svolta dall'impresa, con possibilità di inclusione anche di materiali e attrezzature che, in base alla codifica generale dell'attività svolta, risultino funzionali o strumentali alla stessa;
 - i veicoli da adibire a questo tipo di trasporto non devono superare complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell'impresa;
 - i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante;
- le cose da trasportare siano di proprietà dell'impresa o siano da questa prodotte e vendute, o prese in comodato o locazione, o debbano essere da essa trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all'attività principale svolta, o infine tenute in deposito o in custodia in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
- il veicolo sia nella disponibilità del titolare della licenza in quanto di proprietà, in usufrutto, in leasing, acquistato con patto di riservato dominio o acquisito in locazione senza conducente (limitatamente ai veicoli aventi massa complessiva non superiore a 6 t);
- il veicolo sia condotto dal titolare della licenza (o socio della società intestataria della licenza), o suoi dipendenti, o suoi collaboratori familiari nel caso di piccole imprese (art. 2083 CC), che collaborino nell'impresa (art. 5 D.P.R. n. 783/1977) e che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale o che comunque svolgano le funzioni di scorta del veicolo.



ART. 4 ESENZIONI

1. La disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di impiego delle seguenti tipologie veicolari:

- autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg a seconda che siano:

- ad uso proprio e quindi sono liberamente immatricolabili ed utilizzabili come avviene per una qualsiasi autovettura (art. 83 co. 2 del CDS);
- ad uso terzi per cui sono soggetti a specifica regolamentazione. L'impresa che li utilizza deve essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed è soggetta a specifiche limitazioni sull'accesso alla professione e al mercato.

- automezzi adibiti al trasporto di cose in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato, muniti di particolari targhe di riconoscimento;

- autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana) e non a trasporti connessi con l'espletamento di servizi pubblici; in particolare non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli enti sopra indicati i trasporti per la fornitura dell'acqua, del gas, dell'elettricità ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 783/1977;

- autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della UE;

- veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del NCdS).

- autocarri attrezzati di ogni genere, autopompe, autoinnaffiatrici, soccorso stradale e in genere tutti gli autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose;

- autoveicoli destinati al trasporto pubblico di persone autorizzati anche al trasporto di effetti postali e altri (pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tranvie e, ove questo manchi, al trasporto di bagagli e pacchi agricoli);

- motocarrozzette adibite ad uso proprio;

- motocarri.

ART. 5 RILASCIO DELLA LICENZA

1. La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche, agli enti privati e pubblici che hanno la residenza ovvero la sede unica o principale nella Provincia del Vibo Valentia. La licenza in conto proprio è rilasciata altresì alle persone fisiche e giuridiche e agli organismi di Stati esteri che svolgono attività in Italia e che hanno una sede amministrativa (succursale o filiale) nella Provincia.

2. I soggetti di cui al comma precedente presentano apposita istanza, indirizzata al competente Ufficio provinciale, volta al rilascio di una licenza di trasporto di cose in conto proprio o alla variazione/integrazione dei dati relativi a licenza già in loro possesso. La domanda deve essere presentata in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente o di altro organismo individuato dalla legge. Per l'autenticazione della sottoscrizione è sufficiente allegare copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

4. Nel caso della presentazione di istanze aventi ad oggetto il trasferimento presso l'Elenco di questa Provincia, da parte di imprese già iscritte presso gli elenchi di altre Province, l'Ufficio competente provvede, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, a richiedere alla Provincia di provenienza la cancellazione dell'impresa dall'Elenco da questa detenuto. A seguito dell'avvenuta cancellazione l'Ufficio competente procede alla nuova iscrizione nel proprio Elenco e al contestuale ritiro degli originali delle licenze già in possesso dell'impresa.

5. L'istanza dovrà comunque essere corredata dalla documentazione necessaria atta a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli, nonché del tipo o della portata indicati.

6. L'adozione del provvedimento di licenza compete al Dirigente del Settore preposto della Provincia ai sensi del vigente D.Lgs. n. 267/2000.

7. La licenza è rilasciata per ciascun autoveicolo o veicolo trattore, identificato dal numero di telaio e si estende anche ai rimorchi o semirimorchi agganciati alla motrice o al trattore cui si riferisce che siano nella disponibilità del titolare della licenza, ovvero in proprietà, in leasing, in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio, con esclusione pertanto, di rimorchi o semirimorchi appartenenti ad altre imprese anche se munite di licenza per effettuare trasporto in conto proprio.

8. Non è ammesso il traino di veicoli che siano in disponibilità del titolare della licenza fuori dalle forme sopra indicate.

9. La licenza è :

- nominativa;
 - è rilasciata per singolo veicolo;
 - non è soggetta a vincolo di contingentamento numerico;
 - non ha scadenza : vale finché il veicolo rimane intestato al soggetto titolare della licenza e fino a quando permangono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
 - contiene tutte le indicazioni relative al veicolo, al titolare, alle cose o alle classi di cose autorizzate al trasporto (l'elencazione è vincolante), sotto forma di codici predisposti dal Ministero competente, da cui si evince l'attività principale esercitata o quella per la quale si effettua il trasporto in conto proprio.
10. Le Imprese titolari di licenza di autotrasporto merci in conto proprio devono presentare istanza per il rilascio di una nuova licenza in sostituzione nel caso di variazioni relative a:

- scadenza provvisorieta;
- sostituzione del mezzo;
- variazione di ragione sociale/forma giuridica;
- variazione codice attività svolta;
- aggiunta/variazione classi cose da trasportare;
- cambio di sede;
- deterioramento o furto o smarrimento di: licenza, targhe, libretto di circolazione;
- variazione portata utile del veicolo a seguito di nuovo allestimento.
- istanza per sostituzione del mezzo inferiore a 3000 Kg di portata utile con uno di portata superiore e l'Impresa non sia già titolare di licenza per tale tipologia di veicolo.
- istanza in cui l'impresa titolare, si è trasformata per variazione che comporta la nascita di un nuovo soggetto con partita IVA differente.

Il procedimento potrà essere sospeso se, dall'esame della documentazione, risultassero necessarie integrazioni e si concluderà con il rilascio del provvedimento di licenza.

ART.6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Nella domanda, prodotta ai sensi dell'articolo precedente, devono essere indicati chiaramente:

- le generalità del richiedente nonché la natura del potere di rappresentanza detenuto nell'ambito dell'impresa, ente o altro soggetto tra quelli previsti dalla legge;
- il tipo di richiesta presentata;
- i codici che l'interessato chiede che vengano riportati sulla licenza, relativamente all'attività esercitata e alle cose o alle classi di cose da trasportare. L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma dell'art. 46 della Legge n. 298/1974.

2. Al fine di verificare la congruità della richiesta avanzata in base alla definizione di trasporto di cose in conto proprio di cui all'art. 3, il richiedente deve produrre nell'ambito dell'istanza, dichiarazioni sostitutive relative a:

- la ragione sociale, la forma giuridica e la sede dell'impresa, ente o altro soggetto tra quelli previsti dalla legge;



- gli estremi dell'iscrizione presso la CC.I.AA. competente per territorio e le attività economiche denunciate;
 - l'insussistenza in capo al titolare, ai soci illimitatamente responsabili, all'amministratore unico, all'amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dal D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione Antimafia", come modificato e integrato dal D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
 - gli stessi non sono sottoposti a misure di sicurezza personale e/o di prevenzione previste dalla Legge n. 1423/1956;
 - l'assenza di stato di: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione al concordato o amministrazione controllata;
 - la regolare iscrizione dell'impresa nei ruoli delle imposte dirette;
 - l'accessorietà del trasporto merci rispetto all'attività prevalente dell'impresa;
 - i dati tecnico-economici relativi all'attività d'impresa;
 - la dotazione dell'organico in capo all'impresa con la distinzione dei ruoli assegnati;
 - la disponibilità di ulteriori veicoli, (inclusi i relativi rimorchi e semirimorchi), per i quali l'impresa detiene regolare licenza di trasporto;
 - la disponibilità di addetti alla guida in misura congrua rispetto al numero di veicoli in disponibilità all'impresa all'atto della domanda;
 - l'indicazione del relativo numero di iscrizione e la posizione meccanografica, nel caso in cui l'impresa risulta già iscritta nell'Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
 - l'indicazione del relativo numero di iscrizione, nel caso in cui l'impresa risulta già iscritta nell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
 - i dati tecnici del veicolo per il quale si chiede la licenza di trasporto e il titolo attestante l'eventuale disponibilità del medesimo.
3. Per quanto riguarda le persone fisiche e giuridiche, enti o associazioni non riconosciute, che non hanno l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, e non svolgono attività economiche o imprenditoriali, è necessario produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante atta a dimostrare l'esistenza giuridica del soggetto, i poteri di rappresentanza del richiedente e le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite con riferimento allo statuto e atto costitutivo, o qualsiasi atto idoneo a dimostrare quanto sopra.
4. A corredo della domanda, al fine di garantire la semplificazione delle procedure istruttorie ed evitare successive richieste di integrazione, è opportuno allegare la seguente documentazione:
- autocertificazione relativa all'iscrizione presso il Registro Imprese;
 - copia dell'atto di riconoscimento o dello statuto sia per gli enti aventi personalità giuridica, sia per gli enti o associazioni non riconosciuti;
 - copia delle licenze già detenute dall'impresa;
 - copia della carta di circolazione del veicolo o certificato di approvazione/conformità del veicolo;
 - copia del titolo di disponibilità del veicolo (se già nella disponibilità del richiedente);
 - per tutti i veicoli a prescindere dalla loro portata la documentazione contabile di cui al successivo art. 9;
 - per le imprese agricole, per quelle che effettuano attività di movimentazione terra e/o che gestiscono attività di cava, documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei beni immobili necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - in caso di richiesta di licenza provvisoria, idonea documentazione comprovante le esigenze di trasporto secondo le modalità previste nell'art. 10 del presente Regolamento;
 - eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare il concreto esercizio dell'attività principale e le specifiche esigenze di trasporto ad essa connesse come prescritto dalla vigente normativa in materia.
5. La domanda, redatta secondo la modulistica predisposta dalla Provincia, va prodotta in forma scritta in osservanza della vigente normativa sull'imposta di bollo allegandovi copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, ovvero copia del permesso o carta di soggiorno per i

cittadini extracomunitari, nonché l'attestazione di versamento per diritti di istruttoria effettuato in favore della Provincia del Vibo Valentia.

ART.7 RICHIESTA DI DUPLICATO

1. La richiesta di duplicato della licenza per smarrimento, furto, deterioramento o distruzione, deve essere prodotta in carta legale corredata dalla relativa denuncia agli organi di Polizia, ovvero da idonea dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta denuncia. All'istanza vanno altresì allegati copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, ovvero copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

ART.8 RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA LICENZA O DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. L'istanza volta ad ottenere l'annullamento della licenza o la cancellazione dall'Elenco per il trasporto di cose in conto proprio deve essere prodotta in carta legale, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente ovvero copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari. All'istanza deve essere altresì allegato l'originale delle licenze riferite ai veicoli per i quali si chiede l'annullamento. In caso di richiesta di cancellazione dell'impresa dovranno essere allegati gli originali di tutte le licenze dalla stessa detenute.

ART.9 DATI ECONOMICI

1. Fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione, ai fini dell'ottenimento delle licenze di trasporto il volume d'affari realizzato o presumibile, rispettivamente come risulta dall'ultima denuncia dei redditi presentata e per l'anno solare immediatamente successivo, sulla base dei documenti contabili dell'impresa, deve essere tale da giustificare l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli. A tal fine si considerano imprese di nuova costituzione quelle che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi o che non hanno effettivamente esercitato l'attività in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale dichiarata e risultante dalla certificazione della C.C.I.A.A..

2. I costi parziali riferibili alla sola attività di trasporto non devono essere preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all'attività dell'impresa, tenuto conto del tipo di attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché del loro valore intrinseco.

3. Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento delle predette condizioni reddituali i soggetti che non esercitano attività imprenditoriale o che non hanno scopo di lucro.

L'Ufficio competente può, qualora lo ritenga opportuno, richiedere un'integrazione della documentazione.

4. Per le istanze relative a tutte le tipologie di veicoli, occorre allegare idonea documentazione contabile relativa ai dati economici, anche autocertificata. Se necessario, l'Ufficio competente potrà comunque richiedere ulteriore documentazione per i necessari approfondimenti istruttori.

ART.10 LICENZA PROVVISORIA

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti, le imprese di nuova costituzione potranno ottenere la licenza provvisoria non rinnovabile e non prorogabile, avente validità di diciotto mesi, a condizione che forniscano la documentazione comprovante l'esigenza di impiego del veicolo. Nel caso di istanze tese all'ottenimento di più licenze provvisorie, il richiedente sarà tenuto a dimostrare, con apposita relazione tecnica e/o reddituale redatta da soggetti a tal fine referenziati, elementi di valutazione tali da consentire al competente Ufficio provinciale l'assunzione di almeno una delle seguenti determinazioni:

- i mezzi oggetto di richiesta delle licenze provvisorie risultano essere, per proprie caratteristiche intrinseche, non alternativi bensì complementari e strumentali rispetto all'attività principale;
- le previsioni di fatturato e dei quantitativi effettivi delle cose da trasportare, giustificano la richiesta di licenze provvisorie in numero superiore all'unità;



- la proiezione dei costi di gestione riferibili alle spese da sostenere per il trasporto di cose da parte di soggetti terzi è tale da giustificare, in base alle presunte potenzialità di mercato, il rilascio di più di una licenza provvisoria;
 - l'impresa richiedente, per quanto di nuova costituzione, è in grado di dimostrare le proprie potenzialità di mercato a seguito di subentro ad altra impresa di cui abbia acquisito l'intero patrimonio aziendale;
 - le potenzialità di mercato risultano immediatamente dimostrabili a seguito di affidamento di lavori pubblici/privati tali da giustificare l'esigenza di licenze provvisorie in numero superiore all'unità, sebbene per mezzi aventi le medesime specifiche tecniche.
2. La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita domanda corredata della necessaria documentazione comprensiva dei dati economici.
 3. Alle imprese che dispongono di un mezzo in leasing, in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio, viene concessa una licenza provvisoria che diverrà definitiva, previa istanza, solo quando avrà termine tale contratto e il mezzo diventerà di loro proprietà. Ai fini del rilascio della licenza DEFINITIVA il titolare deve dimostrare l'acquisizione della proprietà, da documentare in applicazione del DPR 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione che, ai sensi dell'art. 46 del richiamato DPR, può sostituire la documentazione richiesta.

ART.11 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. La licenza per il trasporto di cose in conto proprio sarà rilasciata in carta legale, al termine positivo dell'istruttoria, entro 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione e degli allegati.
2. Il rilascio della prima licenza, in osservanza della normativa in materia di bollo, è contestuale all'iscrizione del soggetto titolare della stessa presso l'Elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio e al relativo inserimento nell'archivio informatico del C.E.D. del competente Ministero.
3. Per il rilascio di licenza in conto proprio per portate utili superiori ai 3.000 Kg, ai fini della valutazione delle motivazioni delle istanze presentate, il competente Ufficio provinciale potrà avvalersi, qualora istituita, di apposita Commissione Consultiva, in linea con le previsioni dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 recante "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998".
4. Laddove necessario l'Ufficio potrà richiedere agli interessati ulteriore documentazione rispetto a quella fornita in precedenza. In tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data in cui detta documentazione sarà fornita.
5. Se l'istruttoria dà esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, secondo le modalità ritenute più idonee, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio della licenza prima dell'adozione del provvedimento finale di diniego. Nel caso suindicato, gli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii., possono, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo, eventualmente corredate da documenti. Del mancato accoglimento di tali rilievi è data ragione nella motivazione del provvedimento finale predisposto dal Dirigente di Settore.
6. Qualora l'interessato deleghi un'Agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o un altro soggetto previsto dalla legge per la trattazione della pratica, il provvedimento viene partecipato, con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui ai precedenti commi, solo a tale soggetto; così come, solo a tale soggetto, vengono indirizzate le comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ovvero le richieste di perfezionamento o di integrazione della pratica.

ART.12 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. Nel caso siano accertate nel corso di un anno tre violazioni di cui al terzo comma dell'art. 179 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), la licenza, relativa al veicolo con il quale le violazioni

sono state commesse, viene sospesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo suindicato per la durata di un anno.

2. L'avvio del procedimento di sospensione della licenza deve essere comunicato agli interessati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.eii., per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.

3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma il Dirigente del settore provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.

ART.13 DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il competente Ufficio della Provincia dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dall'Elenco nelle ipotesi in cui le infrazioni di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, della Legge n. 298/1974, assumano carattere di notevole gravità. La notevole gravità si configura in conseguenza del ripetersi delle infrazioni medesime, in modo da potersi ritenere un comportamento abituale.

2. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.

3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, il Dirigente del settore provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.

ART.14 VERIFICHE

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della Legge n. 298/1974, verifica, su segnalazione o comunque alla scadenza di ogni quinquennio dal rilascio della prima licenza, il permanere delle condizioni in base alle quali le licenze sono state rilasciate e, qualora constati il venir meno delle condizioni citate, dà corso al procedimento di revoca di cui al successivo articolo.

2. Il soggetto titolare della licenza nel caso non ottemperi, nei termini indicati, a fornire informazioni utili in ordine al permanere delle condizioni e requisiti in base alle quali la licenza è stata rilasciata, è soggetto all'attivazione del procedimento di revoca e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, rispettivamente, dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

ART.15 REVOCA

1. La licenza è subordinata al permanere dei requisiti di cui all'art. 31 della Legge n. 298/1974, così come precisati all'art. 3 del presente Regolamento.

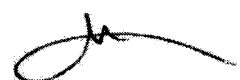
2. L'Ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile, qualora riscontri l'insussistenza di titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti, ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.

3. La licenza è altresì revocata quale sanzione accessoria alla violazione di importanti norme di circolazione stradale:

- non vengano rispettate le disposizioni impartite dagli agenti verbalizzanti a seguito di sovraccarico superiore al 5% in concomitanza della violazione dell'art. 142, co. 3, CDS;
- l'impresa continui a dimostrare una costante recidività, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, nel commettere infrazioni alla normativa riguardante i periodi di guida e di riposo, malgrado sia già stato adottato a suo carico un provvedimento di diffida a regolarizzare la propria posizione.

4. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.eii., per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge, entro un termine di trenta giorni.

5. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, il Dirigente del settore provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.



6. Alla revoca di tutte le licenze di autotrasporto in conto proprio fa seguito la cancellazione del soggetto titolare delle stesse, dall'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio e il relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7. Si procederà, comunque, al relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero predetto, qualora la revoca riguardi la titolarità di una sola delle licenze possedute o di alcune di esse.

8. Il titolare della licenza revocata è tenuto alla restituzione della stessa entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento di revoca. Non ottemperando al riguardo, il titolare soggiace alla sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo e l'Ufficio competente provvederà ad attivare le forze dell'ordine per il formale ritiro della licenza ed a comunicare la revoca al locale Ufficio della Motorizzazione Civile per quanto di competenza.

9. La licenza per l'autotrasporto merci in conto proprio può essere revocata su istanza di parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa a seguito di eventi relativi al veicolo (ad. es. vendita del mezzo, demolizione dello stesso, accantonamento, furto, radiazione dalla circolazione, consegna a un concessionario con "procura a vendere", cambio d'uso del mezzo), oppure a seguito di determinate modifiche in cui è incorsa l'impresa, (ad es. trasferimento sede in altra provincia, cessazione dell'attività principale). La revoca può comportare altresì la cancellazione dall'Elenco nazionale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, qualora l'impresa non abbia altri mezzi in disponibilità per l'esercizio di tale tipologia di trasporto. Se, invece, l'impresa è intestataria di altre licenze, conserverà l'iscrizione nell'elenco suddetto, salvo espressa e formale richiesta da formulare al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.

ART.16 SANZIONI PECUNIARIE

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, qualora non specificatamente sanzionate dalla legislazione vigente, il competente Ufficio dell'Ente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

ART.17 ACCESSO AGLI SPORTELLI

1. Possono accedere allo sportello, per il disbrigo delle pratiche concernenti l'autotrasporto di cose in conto proprio, esclusivamente i seguenti soggetti:

- gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, soci o amministratori di società, delegati di enti o associazioni);

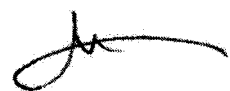
- gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 264/1991, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia nonché di delega resa dagli intestatari delle pratiche;

- i soggetti muniti di delega, resa dagli intestatari delle pratiche, contenente una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmata dal delegante e dal delegato, da cui si evince la natura gratuita, occasionale e contingente della prestazione.

2. Il soggetto che accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità e, in caso di delega, allegare una fotocopia del documento di identità del delegante. Il competente Ufficio dell'Ente vigila sulla regolarità delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 264/1991.

ART.18 RICORSI

Avverso i provvedimenti negativi emessi in base alle funzioni descritte, sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali e, in particolare è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza o notificazione dell'atto, o in alternativa è ammesso ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni.



ART.19 FONTI NORMATIVE

1. La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea;
- Legge n. 298/1974 e ss.mm.eii.;
- D.P.R. n. 783/1977 e s.s.m.m.ei.i.;
- D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del NCdS e ss.mm.e ii);
- D. Lgs. n.112/1998 (art. 105).

ART.20 NORME DI RINVIO

1. Si rinvia alla Deliberazione n. 118 del 23.05.2014 approvata dal Commissario con i poteri del Consiglio recante: "Contributo spese per attività amministrative e tecniche del Servizio Trasporti", per eventuali spese istruttorie conseguenti alle istanze previste nel presente Regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.

3. Nei casi di cui al precedente comma, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART.21 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio online dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.

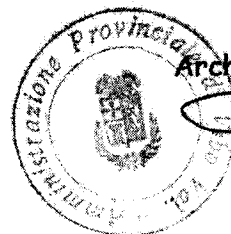


PARERI EX ART. 49 I comma T.U. n. 267 del 18.08.2000

Sulla proposta deldel Settore VI - Dirigente Arch. Giacomo Consoli di deliberazione del che reca ad oggetto: Approvazione Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 I comma del TUEEL n. 267 del 18.08.2000.

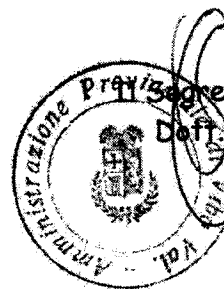
Vibo Valentia, **03 NOV. 2014**



Dirigente
Arch. Giacomo Consoli

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 I comma del TUEEL n. 267 del 18.08.2000.

Vibo Valentia, **10 NOV. 2014**



Segretario Generale
Dott. Cesare Pelaia

DEL CHE E' VERBALE

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Nigla



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cesare Pelaia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia certifica che la presente deliberazione inizia oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Vibo Valentia per 15 giorni.

Vibo Valentia, li 4 NOV. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cesare Pelaia

